

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEDE NAUTICA

PREMESSA	pag.2
Capo I Principi generali.....	pag.4
1. Pubblicità e trasparenza.....	pag.3
2. Posti provvisori.....	pag.4
3. Assegnazioni riservate ai disabili.....	pag.4
4. Quota sociale per il posto barca	pag.5
Capo II Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca	pag.5
5. Titolarità dell'assegnazione.....	pag.5
6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni	pag.5
7. Regime proprietario dell'unità da diporto	pag.5
8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento.....	pag.6
9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. perdanni e furti totali o parziali	pag.6
10. Inalienabilità del posto barca.....	pag.7
11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi	pag.7
12. Intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.....	pag.7
13. Effetti dei provvedimenti disciplinari	pag.8
Capo III Graduatoria di merito.....	pag.8
14. Graduatoria di merito.....	pag.8
15. Presentazione della domanda	pag.9
16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.....	pag.9
17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.	pag.10
18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato	pag.10
19. Unità in comproprietà.Divieto di cumulo dei punteggi.....	pag.10
Capo IV Decadenza dall'assegnazione del posto barca	pag.10
20. Cause di decadenza.....	pag.10
21. Esclusione dalla graduatoria di merito.....	pag.11
22. Revoca definitiva	pag.11
Capo V Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.	pag.12
23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.	pag.12
24. Approvazione dell'assemblea dei soci.....	pag.25
25. Controllo della Presidenza Nazionale.....	pag.25
Capo VI Disposizioni finali. Prima applicazione.....	pag.26
26. Entrata in vigore. Prima applicazione.....	pag.26
27. Esenzioni.....	pag.26
ALLEGATI.....	pag. 27 e 28
- Tabella punteggio graduatoria di merito	
- Fac-simile istanza	
- Scheda assegnazione punteggio attività	
- Ratifica della Presidenza Nazionale	

PREMESSA

Il presente regolamento è basato sul testo delle linee guida emanate dalla P.N., che disciplina la gestione dei posti barca di cui sono titolari le Sezioni, le Delegazioni, i Centri nautici dell'Ente, di seguito denominati "strutture periferiche", ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto.

Le norme in esso contenute si applicano a tutte le strutture periferiche della Lega Navale Italiana, in relazione a provvedimenti concessori, ovvero d'altra natura, rilasciati dalle pubbliche Amministrazioni competenti, riassumendo ed integrando quanto stabilito dalle circolari della P.N. n. 125 04/01/1993, n. 134 16/11/1993, n. 176 05/06/1998, n. 183 26/07/1999, n. 226 23/09/2005, n. 229 21/11/2005, che vengono sostituite dal presente regolamento.

Pertanto, le disposizioni di cui al presente regolamento disciplinano l'assegnazione, il mantenimento, nonché la decadenza in capo ai soci dal godimento della sistemazione d'ormeggio o di stazionamento a terra di natanti ed imbarcazioni di proprietà dei medesimi. Esse costituiscono concreta applicazione dei seguenti principi fondamentali di cui agli art. 3, n.1 e 7, n.2 (tesseramento soci), 34, n. 3 (Registro naviglio), del Regolamento allo Statuto e disciplinano:

- a) la frequenza della sede nautica e l'utilizzo dei posti barca e degli altri servizi sociali, che sono riservati esclusivamente ai soci (con il tesseramento necessario ed indispensabile anche ai fini assicurativi e fiscali). L'iscrizione è obbligatoria anche per i familiari che frequentano la sede nautica e utilizzano i servizi con continuità. Gli eventuali ospiti saltuari dei soci (familiari e non) debbono essere registrati sull'apposito registro-ospiti di ogni s.p., purché tale ospitalità non assuma carattere continuativo.
- b) l'espresso divieto di concessione del servizio sociale (posto barca) a tempo indeterminato, onde poter consentire a tutti i soci di accedere al beneficio;
- c) la formazione di graduatorie per l'assegnazione ed il rinnovo annuale dei posti barca e di altri servizi sociali in base a criteri di merito, con modalità di attribuzione del punteggio da stabilire nei regolamenti interni in conformità con il presente regolamento, secondo le specificità di ogni singola sezione;
- d) l'iscrizione dell'unità da diporto nel Registro del Naviglio della L.N.I., in corso di validità. Pertanto, ai sensi dell'art. 34, comma 3°, del Regolamento allo Statuto della LNI, è fatto divieto assoluto al Socio assegnatario del posto barca di utilizzare la propria unità per "attività commerciali o lucrative di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica", (indipendentemente da quanto previsto dall'art. 49 bis del Codice della nautica da diporto in materia di "Noleggio occasionale");
- e) l'impegno del socio assegnatario di utilizzare l'unità da diporto con continuità e di assecondare l'opera di propaganda della propria Struttura Periferica mettendo l'unità stessa a completa disposizione della Dirigenza, anche saltuariamente, previo adeguato preavviso;
- f) la decadenza dall'assegnazione annuale per i casi stabiliti;
- g) la formale accettazione della normativa specifica di espresso riconoscimento del debito delle somme dovute a titolo di quote sociali posti barca, ex art. 30 comma 2, lett. d dello Statuto della LNI, per il posto barca da parte del socio assegnatario, comprensiva delle clausole riportate nel fac-simile in allegato.

Capo I

Principi generali

1. Pubblicità e trasparenza

La Sezione di Marzocca dispone di sistemazioni di posti di stazionamento a terra nell'area in concessione:

- a) La lega Navale Italiana Sezione di Marzocca dispone di una sede Sociale e nautica sita in Lungomare Italia 37 a Marzocca di Senigallia.
La base nautica, insiste in una concessione demaniale n. 69, contraddistinta nel piano degli arenili del Comune di Senigallia SA9. E' un'area rimessaggio a secco, composta da un capanno principale, con sala riunioni, ufficio, bagno, tendonati, tre capanni secondari, quattro scivoli a mare.
 - 55 posti barca a secco assegnati in uso temporaneo esclusivo ai Soci, per la durata massima di 1 anno, a seguito di quanto previsto al Capo III del presente Regolamento per la graduatoria di merito;
 - 15 posti barca a secco destinati alle sole attività istituzionali (posti per barche assistenza, scuola, sociali, e relative attrezzature, motori, oltre a stipetti, ecc.), collocati al di fuori della graduatoria di merito, nonché quelli previsti per riserva di legge;

- b) è tenuta annualmente a confermare o aggiornare con provvedimento formale, predisposto dal Consiglio Direttivo locale ed approvato dall'assemblea dei soci, il numero di posti di barca di stazionamento a terra disponibili stabilito in funzione di elementi, anche variabili nel tempo, in relazione a:
 - dimensioni e caratteristiche dell'area in concessione;
 - spazi di manovra;
 - caratteristiche fisiche dei posti di stazionamento a terra, con definizione delle modalità di alaggio / varo per questi ultimi, ove disponibili mezzi meccanici.

Il provvedimento di cui al punto b) è reso noto con idonee forme di pubblicità, ed è soggetto all'approvazione dell'assemblea dei soci, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto, con la maggioranza qualificata dei 3/5 dei votanti.

E' facoltà della S.P. di confermare con provvedimento motivato del C.D. la volontà espressa dall'Assemblea dei Soci di cui al punto b, da emanarsi entro il 30 settembre di ogni anno, senza convocare una nuova assemblea per tali fini, quando, negli anni successivi, NON vi siano rilevanti modifiche alle strutture sociali, ovvero ai posti barca disponibili, tali da determinare significative variazioni nell'assegnazione dei posti barca e/o delle pertinenze assegnate ai Soci.

2. Posti provvisori

Con determinazione del C.D. di sezione, nella deliberazione annuale dei posti barca a disposizione dei soci, le strutture periferiche possono prevedere la facoltà di utilizzare uno o più posti, in acqua o a terra, per ragioni di ospitalità. In tal caso, i relativi posti sono collocati al di fuori della graduatoria di merito.

Le norme di cui al comma precedente devono prevedere che le ragioni di ospitalità, comunque legate a fini istituzionali, debbano rivestire carattere temporaneo ed essere avulse da qualsiasi finalità commerciale.

Le unità da diporto di passaggio, munite di tessera d'iscrizione al Registro del naviglio della LNI, in corso di validità, purché battenti bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea, hanno diritto ad essere ospitate gratuitamente dalle strutture periferiche per i primi tre giorni di sosta, salvo un eventuale contributo forfettario stabilito per la copertura dei meri costi fissi quali a titolo di esempio non esaustivo acqua, energia elettrica, guardiania, segreteria, uso e pulizia locali docce, raccolta rifiuti, ecc.

In caso di sosta superiore ai 3 (tre) giorni, potrà essere richiesto un contributo associativo per il posto barca giornaliero.

Come previsto dall'Art. 8-i, i posti temporaneamente liberi possono essere impiegati dal C.D. come posti provvisori, così come i posti in attesa di assegnazione.

3. Assegnazioni riservate ai disabili

Nel rispetto delle finalità statutarie della Lega Navale Italiana, ed in funzione della disponibilità dei posti barca, le strutture periferiche debbono riservare i posti ai soci disabili nella misura stabilita dall'art. 49 nonies, comma 3°, del Codice della Nautica da diporto e succ. mod. ed integrazioni.

Ai fini dell'assegnazione di tali eventuali posti riservati, il C.D. di sezione applicherà una procedura privilegiata di assegnazione, fuori graduatoria di merito, per soddisfare richieste da parte di soci disabili.

Al fine di garantire l'effettivo godimento dei suddetti posti riservati, le S.P. sono tenute a rimuovere le barriere architettoniche dalle proprie basi nautiche compatibilmente con le proprie capacità finanziarie.

Allo scopo, la sezione ha reso accessibile la sede sociale e la sede nautica anche alle persone con disabilità motoria che impiegano la carrozzina.

I richiedenti devono presentare domanda corredata da apposito certificato rilasciato dalla competente Autorità Sanitaria, ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, comma 3.

In ogni caso la titolarità del posto barca privilegiato deve essere riconosciuto solo ed esclusivamente alla persona diversamente abile.

E' fatto divieto assoluto l'utilizzo dell'imbarcazione da parte di familiari e/o accompagnatori senza la presenza a bordo del titolare dell'assegnazione privilegiata, se non espressamente autorizzato dal presidente di sezione o suo delegato per comprovate e documentate esigenze (es. manutenzione natante).

E' parimenti proibito il subentro personale nell'assegnazione privilegiata del posto barca da parte di terzi (familiari e non).

Qualora il numero delle domande sia superiore alla disponibilità dei posti riservati, sarà data priorità ai soci con disabilità motoria, ed in caso di parità di punteggio tra i suddetti soci, saranno utilizzati i parametri previsti dalla graduatoria di merito.

Per esigenze di promozione sociale oppure di ospitalità saltuaria, la S.P. ha facoltà di concedere ad eventuali ospiti disabili, in eccezionale deroga alla norma regolamentare sull'uso delle strutture della sede nautica riservato esclusivamente ai soci, l'uso temporaneo delle proprie attrezzature per agevolare l'imbarco e lo sbarco degli stessi che ne facciano richiesta, previa sottoscrizione da parte degli stessi ospiti disabili di idonea ed integrale liberatoria di responsabilità in favore della Lega Navale Italiana, del C.D. di sezione e degli operatori presenti alle manovre.

4. Quota sociale per il posto barca

La quota sociale da corrispondere per l'assegnazione del posto barca è determinata annualmente dal Consiglio Direttivo della struttura periferica.

Capo II

Requisiti e condizioni per l'assegnazione dei posti barca

5. Titolarità dell'assegnazione

Il posto barca è assegnato al socio ordinario e non all'imbarcazione o al natante di proprietà. L'assegnazione del posto barca è personale e non può essere oggetto di vendita o cessione ad altro titolo per nessun motivo. L'unità ivi ormeggiata/alata può essere usata anche da familiari in linea diretta o collaterale iscritti alla L.N.I..

6. Divieto di cumulo nelle assegnazioni

Ciascun socio ordinario può essere assegnatario di un solo posto barca.

7. Regime proprietario dell'unità da diporto

E' tassativamente vietata l'assegnazione di posti barca a non soci o a soci che abbiano in comproprietà unità da diporto con non soci. L'assegnazione è altresì vietata ai soci che siano titolari, nei confronti dell'unità, di diritti diversi da quello di proprietà, quali quelli di usufrutto, di uso, di comodato, di locazione, di affitto, con le sole eccezioni del leasing nautico e del comodato d'uso stipulato con un ente istituzionale (Regioni, Province, Comuni, Autorità Portuali, A.U.S.L., ecc.) entrambe adeguatamente documentate.

La proprietà dell'unità da diporto è soggetta alle seguenti condizioni:

- a) qualora l'unità non sia soggetta ad immatricolazione, il socio deve allegare alla domanda di assegnazione di posto barca un documento o una dichiarazione da cui risulti il titolo in base al quale l'unità è detenuta o posseduta.
- b) in caso di comproprietà dell'unità devono essere riportati i nominativi di tutti i soci comproprietari, e deve essere indicato tra questi il nominativo del socio che assumerà la titolarità dell'assegnazione del posto barca.
- c) in caso di due soli soci comproprietari, l'assegnazione può essere compiuta nei confronti del socio di maggioranza. Ove i soci comproprietari, siano più di due, l'assegnazione può essere effettuata nei confronti del socio con quota maggioritaria o paritaria.

I requisiti concernenti la proprietà dell'unità devono risultare da:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta da tutti i soci comproprietari;
 - dal contratto di acquisto, da depositare in originale ovvero in copia autentica;
- d) l'assegnazione di un posto barca, nel caso di soci coniugi in regime di comunione, ovvero nel caso in cui uno solo di essi sia intestatario dell'unità da diporto, può essere richiesta dal coniuge che ha maggiore punteggio anche se l'altro non ha maturato i due anni di anzianità di cui al successivo Art. 8.

8. Condizioni per l'assegnazione e il mantenimento

Per essere assegnatario di un posto barca il socio deve soddisfare le seguenti condizioni:

- a) essere socio ordinario o assimilato (benemerito, onorario, sostenitore) della struttura periferica da almeno due anni, salvo il caso di eccedenza di posti barca rispetto alle domande;
- b) essere in regola con il tesseramento per l'anno in corso e con il pagamento dell'eventuale quota una tantum di entrata, di cui all'Art. 4 (b);
- c) oltre a disporre dell'unità da diporto secondo quanto stabilito dal precedente articolo 7, il socio deve altresì dichiarare che la sua unità batte bandiera di Stato appartenente alla Comunità Europea;
- d) avere iscritto l'unità da diporto nel Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana ed essere in regola con il versamento della relativa quota di iscrizione annuale;
- e) aver ottemperato agli obblighi di legge per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria dell'unità relativamente alla responsabilità civile;
- f) aver presentato nei termini l'istanza di assegnazione del posto barca (vds. allegato al presente regolamento), che deve contenere:
 - 1. una dichiarazione di essere a conoscenza ed accettare che la concessione del posto barca non implica, in alcun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della sezione e pertanto essa resta in affidamento del proprietario titolare dell'assegnazione.
A tal fine, i Soci assegnatari, prima dell'occupazione del posto o all'atto del rinnovo annuale, dovranno consegnare altresì fotocopia della suddetta polizza assicurativa, valida e con validità rinnovata per tutto il periodo dell'assegnazione del posto;
 - 2. una clausola, da sottoscrivere, di manleva di ogni responsabilità della S.P. per il furto, anche parziale, del natante/imbarcazione, contenuto nella predetta istanza. Coloro i quali saranno sprovvisti di tale copertura assicurativa e si rifiuteranno di sottoscrivere la predetta manleva di responsabilità, non potranno in nessun caso essere assegnatari di posto barca.
- g) assumere l'impegno di utilizzare l'unità da diporto in modo da assecondare l'opera di propaganda della struttura periferica di appartenenza, secondo i principi di cui all'articolo 3 dello Statuto.
- h) utilizzare con continuità i Servizi Sociali in assegnazione, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D.
- i) comunicare i periodi di assenza superiori alle 48 h onde consentire il proficuo utilizzo dei posti barca da parte della Struttura Periferica;
- l) conseguire ogni anno il punteggio minimo stabilito dal regolamento della graduatoria di merito, per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo giustificato motivo comunicato per iscritto e accettato dal C.D. per sospendere il provvedimento di revoca.

9. Esonero responsabilità della LNI e della S.P. per danni e furti totali o parziali

I Soci assegnatari, con la sottoscrizione del modulo di assegnazione del posto barca, dichiareranno con clausola duplicemente sottoscritta ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civ, di essere edotti e consapevoli che la Lega Navale Italiana e i Dirigenti delle strutture periferiche, svolgendo attività gratuita e volontaria:

- a. non assumono alcuna responsabilità per danni a persone o a cose indebitamente introdotte o introdottesi illegalmente nell'area della Base Nautica di appartenenza del Socio;
- b. non rispondono dei danni dipendenti da condizioni meteo sfavorevoli o di danni che possono derivare da eventuali furti totali, parziali e/o atti vandalici. La L.N.I. e i Dirigenti della sezione non assumono eventuali responsabilità in caso di mancata stipula o rinnovo di idonea assicurazione per R.C. da parte del Socio danneggiante.
- c. non rispondono in nessun caso dei danni derivanti alle persone e alle cose, sia durante la sosta dell'imbarcazione all'ormeggio o in secco, sia durante le operazioni di alaggio e di varo od altro con mezzi propri che dovranno avvenire in tal caso a spese, cura e carico del Socio assegnatario.

10. Inalienabilità del posto barca.

1) Il posto barca è assegnato, con durata annuale, rinnovabile, al socio dalla struttura periferica di appartenenza, la quale resta l'esclusiva titolare del rapporto concessorio con l'Amministrazione pubblica. Esso non è cedibile né alienabile con o senza l'unità di diporto che lo occupa. Per l'effetto, è da considerarsi nulla, ai sensi dell'articolo 1418 c.c., ogni diversa pattuizione in contrasto con le norme del presente regolamento.

2) In caso di autofinanziamento di strutture e/o di posti barca, il C.D. può adottare la soluzione di richiedere ai soci assegnatari l'anticipazione alla sezione di una o più annualità di quote sociali per i posti barca / servizi, con delibera approvata dall'Assemblea dei soci della sezione, nei limiti e nelle forme di cui all'art. 33, comma 5, del Regolamento allo Statuto. Le quote sociali anticipate non configurano alcuna forma di alienazione dei posti, e vanno scalate dai contributi degli anni successivi secondo la tempistica approvata dall'Assemblea dei soci. Tale tempistica non costituisce in alcun modo un "diritto" sulla durata dell'assegnazione, che resta annuale con l'obbligo dei soci di ottemperare alle disposizioni della graduatoria di merito per ottenere il rinnovo. Nell'eventualità di un socio privo dei requisiti per il rinnovo del posto barca, o che intende rinunciare all'assegnazione, la quota residua delle annualità anticipate è resa al socio che si trova nelle condizioni di dover lasciare libero il posto barca.

11. Trasmissibilità dell'assegnazione agli eredi

In caso di decesso del socio titolare, l'assegnazione è confermata per l'anno corrente, salvo rinuncia degli aventi diritto, in testa agli eredi del de cuius entro il secondo grado, purché siano soci della Lega Navale Italiana. Per l'anno successivo al fine del mantenimento dell'assegnazione del posto barca si richiama l'art. 8.

12. Intrasmisibilità dell'assegnazione a soci comproprietari

In nessun caso l'eventuale società nella comproprietà di una barca può dare luogo alla trasmissione del posto barca da parte del socio assegnatario al comproprietario

13. Effetti dei provvedimenti disciplinari

Nel caso in cui al socio siano stati irrogati provvedimenti disciplinari definitivi, che comportino la sospensione dalla frequenza della sede sociale e nautica ovvero dall'esercizio dei diritti di socio, questi avrà accesso alle strutture per il tempo strettamente necessario per curare le attrezzature di pertinenza, ovvero per trasferire altrove l'unità per tutta la durata della sanzione irrogata.

Capo III

Graduatoria di merito

14. Graduatoria di merito

Gli organi di governo delle strutture periferiche predispongono annualmente la graduatoria di merito dei soci. La graduatoria di merito costituisce lo strumento esclusivo attraverso cui il socio può ottenere la prima assegnazione, o il successivo mantenimento del posto barca, e il godimento degli eventuali servizi accessori forniti dalla struttura periferica. (A titolo esemplificativo: parcheggi, piazzuole, posto ombrelloni, uso delle unità di proprietà della struttura, etc.).

E' facoltà delle Strutture Periferiche di poter adottare modalità di attribuzione del punteggio delle attività svolte dal Socio, che si ritengono più confacenti alle dimensioni, alla struttura, all'organizzazione interna, alle peculiarità delle iniziative che vengono tradizionalmente svolte dalle sezioni, ecc. a condizione che rispecchino i principi e i valori espressi e che non confliggano in nessun modo con i parametri stabiliti nel presente Regolamento Nazionale.

Sono tassativamente escluse le previsioni di esenzioni alla partecipazione alle attività sociali le assegnazioni privilegiate per soci e/o componenti del C.D., attribuzione di punteggio per manifestazioni non istituzionali.

La graduatoria di merito definitiva, deve essere pubblicata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'assegnazione del posto barca è determinata secondo la graduatoria annuale dei soci aventi diritto formata sulla base dei rispettivi punti di merito, attribuiti secondo i parametri di cui alla Tabella allegata al presente regolamento. *"Tabella.20171130.1" allegato al Regolamento: "punteggio forfettario".*

L'attribuzione dei punti di merito è incompatibile con la corresponsione di compensi, emolumenti o altri vantaggi di natura patrimoniale, comunque denominati, con la sola esclusione dei rimborsi delle spese vive eventualmente sostenute dal socio (precedentemente autorizzate)

Il mantenimento dell'assegnazione del posto barca per più anni consecutivi è subordinato al conseguimento da parte del socio del punteggio minimo di merito stabilito col Regolamento interno della Struttura Periferica in relazione ai posti barca disponibili, pari a 10 punti/anno.

I punti di merito per conseguire l'assegnazione/mantenimento annuale sono consumati al termine del periodo di assegnazione e devono essere espunti ogni anno dal computo della graduatoria di merito ad eccezione dei punti di anzianità di tesseramento.

A parità di punteggio prevarrà il socio con più anzianità di iscrizione. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.

La lista di attesa sarà pertanto costituita dai soci non assegnatari di posto barca e andrà utilizzata a scorrimento nei casi previsti dai successivi art. 20, 21 e 22 del presente regolamento.

15. Presentazione della domanda

Per essere compreso nella graduatoria di merito annuale per le attività svolte il socio deve presentare apposita domanda alla struttura periferica, con pedissequo modello di accreditamento del punteggio conseguito in virtù delle attività svolte dal Socio durante l'anno (ovvero con altra modalità equivalente adottata dalla Struttura Periferica ai sensi del comma 2 dell'art. 14) secondo lo schema dei facsimili allegati al presente Regolamento.

I termini di presentazione della domanda e della documentazione richiesta sono tassativamente fissati nel giorno 15 novembre di ogni anno.

Ricevute le domande dei Soci richiedenti, corredate dal modulo di accreditamento del punteggio conseguito, il C.D. della sezione entro il 1 dicembre, provvederà a:

- a. Svolgere gli opportuni controlli di regolarità delle predette istanze, di verifica delle attività svolte dai soci e di formazione della lista dei risultati finali;
- b. Pubblicare la graduatoria provvisoria di assegnazione dei posti barca;
- c. Comunicare al Socio con lettera o altro mezzo equipollente (PEC; ecc.):
 - Le quote del tesseramento ed i contributi associativi per il rinnovo annuale accordato ai soci assegnatari in regola con gli adempimenti stabiliti
 - La decadenza dal rinnovo delle assegnazioni ai soci che risultano non aver conseguito nell'anno trascorso i punti previsti della graduatoria di merito ed utilizzato in maniera continuativa la barca
- d. Assegnare i nuovi posti disponibili (fra cui quelli liberati in quanto "non rinnovati" ai precedenti assegnatari annuali, per mancato uso dell'unità e/o per mancata attività di merito): tali posti possono essere assegnati ai Soci richiedenti che risultano detenere il necessario e verificato punteggio
- e. Esporre la graduatoria definitiva in bacheca.

16. Entrata in vigore della graduatoria. Reclami e ricorsi.

La graduatoria di merito, congelata al 31 dicembre e valida per l'assegnazione/mantenimento nell'anno successivo, in ogni sua componente, entra in vigore dalla data di pubblicazione nella bacheca della struttura o nell'Albo sociale, e mantiene validità fino alla pubblicazione della graduatoria di merito dell'anno successivo.

Al fine di consentire la rettifica di errori materiali nella compilazione, o di procedere a correzioni nell'attribuzione dei punteggi, ovvero di sollevare qualunque altro tipo di doglianza avverso la loro posizione in graduatoria, i soci interessati possono proporre reclamo, in forma scritta, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data della pubblicazione della graduatoria medesima. Il reclamo, indirizzato all'organo al vertice della struttura periferica, viene da questi deciso entro 15 giorni dalla ricezione.

Avverso la decisione negativa è ammesso ricorso, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

Salvo diversa deliberazione dell'organo decidente la proposizione del reclamo, non sospende l'efficacia della graduatoria.

La proposizione di un reclamo o di un ricorso manifestamente infondato, ovvero presentato a meri fini dilatori o emulativi, può esporre il socio a procedimento disciplinare per violazione del combinato disposto degli articoli 5 dello Statuto, e 3 ed 8 del Regolamento allo Statuto.

17. Pubblicazione ed efficacia della graduatoria.

La pubblicazione della graduatoria annuale di merito conferisce ai soci in essa iscritti una legittima aspettativa di diritto. Essa non può essere derogata o modificata se non per errore di calcolo nell'attribuzione dei punteggi, ovvero per decadenza dichiarata ai sensi del successivo articolo 20, comma secondo, del presente regolamento.

18. Divieto di assegnazione a tempo indeterminato

Nel perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2, lett. b) e d), dello Statuto, ed allo scopo di consentire a tutti i soci di accedere al beneficio, nel tempo ed in base alle priorità stabilite dal presente regolamento, è vietata l'assegnazione di posti barca a tempo indeterminato.

19. Unità in comproprietà. Divieto di cumulo dei punteggi

I punteggi attribuiti ai soci comproprietari di un'unità da diporto non sono cumulabili ai fini della formazione della graduatoria di merito, relativamente all'unità in comproprietà.

Per l'effetto, ai fini dell'assegnazione/mantenimento sono conteggiati i soli punti maturati dal socio che è indicato come assegnatario o aspirante tale.

I punteggi maturati dai singoli soci comproprietari, da computarsi in ogni caso, diventano fruibili da parte di ciascun socio nel caso di scioglimento della comunione ovvero di cessione, a qualsiasi titolo, della quota proprietaria, ma solo per la richieste di una nuova assegnazione, fermo restando quanto stabilito dall'Art. 12 sull'intrasmissibilità dell'assegnazione a soci comproprietari.

Capo IV

Decadenza dall'assegnazione del posto barca

20. Cause di decadenza

Costituiscono cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca:

- a) la perdita della qualità di socio, per una delle cause previste dall'articolo 6 dello Statuto;
- b) il mancato pagamento della quota associativa annuale, ivi comprese le indennità di mora entro la data del 30 settembre di ogni anno, della quota d'iscrizione dell'unità da diporto al Registro del Naviglio della Lega Navale Italiana, della quota sociale per il posto barca e dell'eventuale quota di entrata a fondo perduto contestualmente al rilascio dell'Assegnazione, di cui al precedente articolo 4;

- c) la grave inosservanza rilevata delle norme in materia di sicurezza;
- d) la mancata tenuta in buone condizioni di efficienza e di navigabilità della propria imbarcazione;
- e) la mancata occupazione del posto barca, entro il termine di un anno dall'assegnazione, ovvero entro un anno dalla perdita o vendita dell'imbarcazione, senza giustificato motivo, motivato per iscritto e accettato dal C.D.;
- f) il mancato utilizzo con continuità del posto barca in assegnazione, minimo sei volte l'anno, salvo cause motivate per iscritto e accettate dal C.D. Le cause di forza maggiore non potranno essere addotte nel caso delle società nella proprietà delle barche;
- g) il rifiuto ingiustificato di utilizzare la propria unità da diporto per l'espletamento di attività istituzionali, stabilite dagli organi di governo della struttura periferica in applicazione dell'articolo 3, n. 1, dello Statuto;
- h) il mancato conseguimento del punteggio di attività della graduatoria di merito necessario per ottenere il rinnovo annuale dell'assegnazione, salvo cause di forza maggiore motivate per iscritto e accettate dal C.D.;
- i) l'utilizzo dell'assegnazione in difformità da quanto stabilito dalla struttura periferica, con particolare riferimento alle dimensioni ed alla allocazione;
- l) il mancato rispetto delle disposizioni, stabilite dal regolamento della struttura periferica, riguardanti qualità e dimensione degli ormeggi delle barche, dei parabordi, delle sospendite, ecc.;
- m) il mancato indennizzo dei danni causati dall'assegnatario ad altri Soci o alla Sezione.
- n) l'utilizzo dell'unità fruitrice del posto barca assegnato per lo svolgimento di attività commerciale e/o lucrativa di qualsiasi genere, anche al di fuori della sede nautica della struttura periferica.

La decadenza, ove le giustificazioni del Socio, ovvero l'eventuale causa di forza maggiore addotta, non vengano accolte dalla S.P, è dichiarata con provvedimento del Consiglio Direttivo, avverso cui è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla comunicazione, innanzi al Collegio dei Probiviri di Sezione o, per le Delegazioni e le strutture periferiche commissariate, innanzi al Delegato Regionale, seguendo, per quanto compatibile, la procedura dettata dalle norme dello Statuto e del Regolamento allo Statuto in materia di contenzioso amministrativo tra gli organi della struttura periferica ed i soci.

21. Esclusione dalla graduatoria di merito.

I soci dichiarati decaduti dall'assegnazione di posto barca, per uno dei motivi di cui alle lettere a),b),c),g), dell'art. 20 sono esclusi oltre che dalla graduatoria di merito per l'anno corrente, anche da quelle relative ai due anni solari successivi a quello in cui è stata dichiarata la decadenza a titolo di sanzione accessoria.

22. Revoca definitiva

L'eventuale giustificato motivo per causa di forza maggiore all'origine della mancata occupazione del posto barca (art. 20-e), o mancato utilizzo con continuità dei Servizi Sociali in concessione (art. 20-f), o mancato conseguimento del punteggio minimo di graduatoria di merito necessario per il mantenimento (art. 20-h) (cause di decadenza dall'assegnazione del posto barca), che deve essere comunicato dal socio per iscritto ed essere accettato con delibera dal C.D., non può essere reiterato oltre il terzo anno consecutivo: dopo tale termine è obbligatoria la revoca dell'assegnazione che diviene così esecutiva e inappellabile.

Capo V

Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche.

23. Regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche. Disciplina residuale.

Considerato che:

- le strutture periferiche titolari di concessioni demaniali per posti barca di unità da diporto sono tenute a disciplinare con proprio regolamento interno l'assegnazione / mantenimento di posti barca ai soci con l'applicazione della graduatoria di merito.
- i predetti regolamenti locali devono risultare conformi alle norme ed ai principi contenuti nel regolamento nazionale.


Norme Generali di sicurezza della sede nautica

- I Soci possono usufruire liberamente delle zone sotto i tendonati (se non impegnati per le attività dei gruppi sportivi o attività istituzionali) servizi igienici, doccia e ombrelloni da utilizzare sul lato sud della concessione al confinane con la spiaggia attrezzata del Comune di Senigallia, gli stessi, al termine del loro uso vanno obbligatoriamente riposti nella struttura.
- Nel caso in cui un Socio avesse qualche richiesta particolare deve farla pervenire, in forma scritta, al Consiglio Direttivo.

L'INGRESSO PRESSO LA SEDE NAUTICA E' PERMESSO SOLO AI SOCI

TUTTA LA SEDE NAUTICA E' VIDEOSORVEGLIATA

- Per questioni di sicurezza la sede nautica è stata divisa in due aree:



- Nell'area rimessaggio (2) è tassativamente vietato l'ingresso ai minori di anni 18



- Nell'area gruppi sportivi (1) i minori devono essere sempre accompagnati

- Art. 1.23 Nel caso che i Soci dovessero rinvenire all'interno della base nautica materiali pericolosi o in abbandono hanno il dovere di avvisare immediatamente uno dei membri del C.D..
- Art. 2.23 Le attrezzature per varo e alaggio (verricelli, etc.) potranno essere utilizzate solo dai Soci maggiorenni. Non è consentito l'uso di attrezzature proprie o di terzi nell'ambito delle aree in concessione salvo espressa autorizzazione scritta del C.D..
- Art. 3.23 Gli ospiti occasionali, Soci di altre strutture, se in regola con il tesseramento per l'anno in corso, ove possibile, saranno ospitati gratuitamente per i primi 3 giorni.
- Art. 3.23 Gli eventuali ospiti occasionali dei Soci (*non più di 2 per socio*), saranno ospitati gratuitamente per un massimo di 3 giorni. Essi potranno accedere alla struttura solo se accompagnati dal Socio ospitante, il quale è tenuto a presentarli ad almeno 1 membro del C.D. Il Socio ospitante si assume la totale responsabilità del comportamento dei suoi ospiti e ne risponde al C.D.
- Art. 4.23 I Soci, hanno il dovere di attivarsi affinché estranei alla L.N.I. non entrino nella zona in concessione. Nel caso di contrarietà di quest'ultimi si è tenuti ad interpellare le autorità competenti.
- Art. 5.23 E' fatto divieto di apporre cartelli di avvisi di vendita sulle proprie imbarcazioni. Detti avvisi dovranno essere affissi nell'apposita bacheca.
- Art. 6.23 In presenza di eventi delittuosi o furti, qualsiasi socio ha il DOVERE di chiamare le autorità competenti (Carabinieri) per denunciare il fatto e avvertire la Presidenza il prima possibile.

Si precisa quanto segue:

- a. La sezione gestisce un registro (elettronico) di tutte le unità di proprietà della struttura periferica o dei soci. Il registro contiene il nominativo del socio assegnatario unitamente ai dati identificativi e tecnici dell'unità, aggiornato in coerenza con i dati inseriti nella procedura telematica di iscrizione al Registro del naviglio della Lega Navale Italiana (come da relative domande presentate dai soci sull'apposito modulo), e con le etichette annuali stampate dalla procedura telematica, da apporre sulla tessera del naviglio per attestarne la validità;
- b. Le modalità, l'elenco della documentazione richiesta ed i termini di presentazione della domanda per l'inserimento dei punti delle attività svolte nella graduatoria di merito sono definiti nell'art. 15 del presente regolamento;
- c. La possibilità di assegnare punti valevoli per l'inserimento nella graduatoria di merito è regolamentata dal precedente articolo 14, nei limiti stabiliti dalla Tabella allegata al presente regolamento. Il punteggio massimo complessivo attribuibile in relazione a specifiche attività locali o a particolari benemerienze dei soci non può essere superiore a 2 punti;
- d. Le modalità e le cautele richieste per la rimozione forzata dell'unità da diporto in caso di decadenza dall'assegnazione, ovvero per altra causa determinata da urgenza o necessità o nel caso il Socio perda il diritto al posto barca, l'unità da diporto dovrà essere rimossa dall'area in concessione. Qualora il Socio, anche dopo formale invito, non abbia provveduto, il C.D. è autorizzato a provvedere alla rimozione coatta, senza preavviso, dell'imbarcazione. Resta inteso che tutte le spese, deliberate annualmente dal C.D., sostenute per la rimozione e per l'eventuale ricovero fuori dalla S.P., saranno completo carico del proprietario dell'imbarcazione. Il socio assegnatario del posto barca, cui è stato inflitto il provvedimento di sospensione della frequenza della Sede sociale e nautica o della sospensione dell'esercizio di Socio in via precauzionale o disciplinare, può accedere alla Sede nautica, previa autorizzazione del C.D., solo per provvedere alla manutenzione della propria unità da diporto, per accettarne la conservazione o la sicurezza in relazione alle mutevoli condizioni meteorologiche, nonché per rimuoverla nel caso in cui decada la concessione della stessa o richieda di trasferire l'imbarcazione al di fuori degli spazi in concessione alla L.N.I.
- e. Verranno prese in considerazione le domande di assegnazione dei posti barca per unità fino a cm.600, se compatibili con il sistema di varo e alaggio e, comunque, a giudizio insindacabile del C.D. Tutte le unità di poco superiori a questa lunghezza verranno ammesse solo se potranno essere facilmente movimentate in sicurezza dai mezzi a disposizione alla base nautica e, comunque, a giudizio insindacabile del C.D.. La dislocazione dei posti barca nell'ambito degli spazi concessi è stabilita dal C.D. e non può essere in alcun modo contestata.

Il socio assegnatario può far utilizzare la propria unità da diporto dai suoi familiari purché anch'essi siano Soci della struttura. Il Socio di età inferiore ai 18 anni di età, in assenza dei propri genitori, deve essere autorizzato dal C.D. previa presentazione di idonea autorizzazione scritta da chi ne ha la potestà.

Socio assegnatario decade dalla concessione del posto barca per i seguenti motivi:

- a) perdita della qualità di Socio di cui all'art. 8 dello Statuto;
 - b) mancato pagamento delle quote sociali e supplementari di frequenza entro i termini massimi stabiliti;
 - c) inosservanza delle norme del regolamento interno, delle disposizioni del C.D. e dello Statuto;
 - d) mancato mantenimento in buone condizioni di efficienza e di navigabilità dell'unità da diporto, del suo carrello per il varo e l'alaggio della stessa e della relativa copertura;
 - e) mancato indennizzo dei danni eventualmente arrecati alle imbarcazioni o alle cose altrui o alle infrastrutture della Sede.
- Rientra nelle facoltà degli organi di governo della struttura periferica la variazione dei posti barca nell'ambito della sede nautica, per motivate necessità tecniche, operative o organizzative, da formalizzarsi con apposita delibera;
 - E' obbligo del socio assegnatario di comunicare formalmente alla struttura periferica ogni uscita in mare che si protragga oltre le 48 ore, nonché la prevista durata dell'assenza;
 - E' facoltà del C.D. della sezione di utilizzare temporaneamente il posto barca vacante, per esigenze della sede ovvero di ospitalità nei confronti di soci di passaggio;
 - Le modalità per l'alaggio, il varo, il rimessaggio, e lo stazionamento a terra delle unità da diporto, inclusa la disciplina per l'utilizzo delle attrezzature (verricelli e gru, invasature, selle, etc.)

Norme generali uso area rimessaggio

CONSIDERATA la necessità di disciplinare le attività direttamente autogestite dai Soci assegnatari di alaggio/varo e di movimentazione delle barche con l'uso delle attrezzature fisse e consentire il coordinamento e la cooperazione delle operazioni in quanto il loro svolgimento si riflette direttamente sulla sicurezza delle persone e dei beni nelle aree in concessione alla Lega Navale Italiana Sezione di Marzocca;

CONSIDERATO che le attrezzature di proprietà della LNI Marzocca, sono concesse in uso gratuito agli assegnatari di posto barca a secco (verricelli, mezzi antincendio);

RITENUTO necessario disciplinare lo svolgimento delle attività svolte nell'area, con particolare riguardo alle operazioni di alaggio/varo.

Accesso e transito nell'area riservata alle barche a terra

Qualsiasi ingresso o uscita, al momento dell'assegnazione o rinuncia a qualsiasi titolo del posto barca, nell' area rimessaggio deve essere concordato e autorizzato dal C.D. e deve avvenire obbligatoriamente dal passo carrabile.

In relazione alle barche da trasportare, alare o varare e' obbligatorio richiedere la collaborazione di almeno un altro soggetto che, se del caso, provveda a segnalare, rallentare, deviare o fermare momentaneamente il natante.

In caso di necessità richiedere sempre l'assistenza del personale autorizzato dalla Sezione.

Soggetti autorizzati

Sono autorizzati a svolgere le operazioni di alaggio e varo, esclusivamente i Soci assegnatari di posto barca, regolarmente iscritti alla Sezione, in regime di autogestione dell'area.



**VIETATO L'ACCESSO
alle persone
non autorizzate**

E' ASSOLUTAMENTE VIETATO L'ACCESSO E L'USO DELLE ATTREZZATURE AI MINORI DI 18 ANNI



Ciascun utente deve usufruire esclusivamente del posto barca assegnato, con divieto di occupare altri posti, di depositare ulteriori natanti o attrezzature salvo se richiesto specificatamente dal C.D., mantenere l'area assegnata pulita e priva di pericoli. In caso di inosservanza il C.D. potrà provvedere d'ufficio allo spostamento dell'imbarcazione o altro.

Il C.D. effettua periodicamente il censimento delle imbarcazioni nei posti assegnati e in caso di inosservanze potrà provvedere d'ufficio allo spostamento dell'imbarcazione e dei materiali depositati.

Responsabilità ed obblighi

Responsabilità ed obblighi connessi all'esecuzione delle operazioni di alaggio/varo e movimentazione sono proprie dell'assegnatario che utilizza le attrezzature, lo stesso è responsabile delle operazioni e dell'adozione dei necessari accorgimenti volti alla tutela della propria sicurezza e della pubblica incolumità, nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente in materia e delle ulteriori prescrizioni impartite dalla *Sezione LNIMarzocca*.

L'utente assegnatario è responsabile, penalmente e civilmente, delle infrazioni commesse, dei danni cagionati alle persone e alle cose.

Tutta l'area operativa presenta pericoli per presenza di attrezzature e mezzi in movimento, per presenza di ostacoli e il pericolo di scivolamento.

Nell'area è vietatissimo l'accesso a bambini e minori di anni 18, speciali deroghe a giovani di anni 14 (compiuti) possono essere autorizzate dal C.D. previo richiesta scritta di chi ne ha la patria potestà.

L'utente è tenuto, inoltre a mettere in atto tutte le misure idonee a proteggere le cose di sua proprietà da furti, danneggiamenti e simili.

Tutte le unità devono essere in regola con la normativa in vigore in materia di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile verso terzi, incendio e furto.

L'utente è tenuto a segnalare immediatamente al C.D. ogni eventuale anomalia, danno, incidente o condizione di pericolo per valutare il fatto e consentire il rapido ripristino delle condizioni di sicurezza.

Condizioni necessarie per lo svolgimento delle operazioni

Prima dell'utilizzo delle attrezzature è obbligatorio prendere conoscenza del presente regolamento ed attenersi a tutte le prescrizioni in esso contenute.

Il presente regolamento viene distribuito a tutti gli assegnatari di posto barca.

Non è consentita alcuna operazione di alaggio/varo, anche se preparatoria o conclusiva, in condizioni di luminosità ridotta, in particolare: nelle ore notturne con limitata visibilità ed in presenza di condizioni meteorologiche sfavorevoli (pioggia, grandine, neve, nebbia, vento superiore a 20 nodi).

È sempre tassativamente vietata la presenza di persone a bordo dell'unità da alare, varare o trasportare.

Precedenza nell'esecuzione delle operazioni.

L'ordine di precedenza, per attività di alaggio/varo è dato dal momento di inizio delle operazioni stesse.

Resta fermo che il varo ha la precedenza sull'alaggio e che le unità con galleggiabilità compromessa hanno la precedenza assoluta nelle operazioni.

Obblighi generali

Obblighi dell'assegnatario del posto barca, connessi allo svolgimento dell'attività e della materiale esecuzione delle operazioni di alaggio, varo e trasporto:

Prima dell'inizio delle operazioni di alaggio/varo e trasporto, verificare che l'apparecchio, il cavo metallico di trazione dell'argano, il cavo elettrico dei comandi sulla pulsantiera e gli accessori, sia tutto in buono stato e non siano presenti danneggiamenti.

Verificare che l'unità interessata non contenga liquidi o materiali infiammabili e/o inquinanti in contenitori o serbatoi non idonei e non posizionati correttamente all'interno.

Usare correttamente le attrezzature a disposizione evitando danneggiamenti, sovraccarichi, urti e sforzi eccessivi (cavi metallici, cavi elettrici, pulsantiera, ...).

Svolgere le operazioni di alaggio/varo in condizioni di sicurezza avendo particolare attenzione alla presenza di bambini, persone in transito sulla battigia, curiosi ed alle condizioni meteo gravose (nebbia, pioggia, vento, ...).

Obblighi particolari

In condizioni particolari e in caso di allarme tutti devono riunirsi al punto di ritrovo



Divieti particolari

E' vietato effettuare operazioni di alaggio/varo qualora nell'area operativa si trovino persone o si svolgano operazioni potenzialmente interferenti, quali: ogni altra operazione di movimentazione o trasporto, transito di persone, lavori con l'uso di utensilio o con fiamme libere, condizioni meteo gravose (nebbia, pioggia, vento, ...).

E' vietato usare gli apparecchi per operazioni diverse da quelle previste per alaggio e varo di imbarcazioni.

Nell'uso degli argani è vietato liberare il cavo quando il carrello non è in trazione; è vietato liberare completamente il tamburo dal cavo (lasciare avvolte 2 o 3 spire) per evitare il rischio di fuoriuscita del cavo dalla sede di trattenuta.

E' vietato effettuare riparazioni o modifiche alle funi, catene, ganci, anelli o altri elementi dei mezzi o escludere il dispositivo di chiusura del gancio.

E' vietato lavare le imbarcazioni e i gommoni mentre sono ancora agganciati sugli scivoli.

Ripristino dello stato dei luoghi e delle attrezzature

Gli apprestamenti e le attrezzature che si sono rese necessarie per l'attività di alaggio/varo devono essere integralmente rimossi al termine delle operazioni per evitare rischi per l'incolumità delle persone e/o danni alle cose.

I cavi degli argani devono essere completamente avvolti sui tamburi ed i ganci devono essere fissati alla struttura metallica in prossimità del tamburo. Le pulsantiere ed i relativi cavi correttamente riposti.

Dispositivi di Protezione Individuale

Tutti coloro che effettuano le operazioni nella zona di alaggio e varo devono indossare i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale per ridurre i rischi:

1 – Guanti di protezione per ridurre i rischi meccanici di schiacciamenti, tagli, urti;



2 - Scarpe chiuse antiscivolo per ridurre i rischi meccanici di schiacciamenti, scivolamenti, urti, ... ;



Norme di sicurezza nell'area di rimessaggio

Le imbarcazioni tirate a secco devono avere i serbatoi del carburante conformi e idonei al contenuto, con i tappi a norma di legge e posizionati all'interno in modo da risultare stabili e protetti da possibili cadute, urti, ecc.

A bordo delle imbarcazioni non devono essere lasciati: lattine d'olio, vernici, solventi, benzina o altro materiale infiammabile, razzi, fuochi a mano, boette fumogene o altri artifici.

Le batterie devono essere staccate dal circuito e le sentine devono essere pulite e asciutte.

Nelle aree destinate alla sosta delle barche, sono vietate lavorazioni quali ad esempio la sabbatura, la saldatura o l'impiego di apparati e/o materiale che possono pregiudicare la sicurezza e/o l'ambiente. Eventuali deroghe potranno essere concesse dal C.D., previa istanza che specifichi la natura dei lavori stessi e le misure di prevenzione e protezione da adottare.

E' vietato intervenire sui quadri elettrici presenti nell'area. In caso di utilizzo di derivazioni volanti per l'uso di utensili da lavoro è obbligatorio il rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalle norme vigenti (cavi elettrici per uso esterno – prese e spine volanti con protezione non inferiore a IP 67).

Al termine dei lavori le aree interessate ai lavori dovranno essere lasciate libere da ogni ingombro (invasature, materiali vari, ecc.) ed opportunamente pulite.

Norme sulla navigazione all'interno del corridoio di lancio



All'interno del corridoio di lancio le imbarcazioni devono mantenere una velocità non superiore ai 3 nodi,

comunque tale da non provocare onde e che consenta di evitare ostacoli anche improvvisi.

Per l'ingresso/uscita del corridoio di lancio, le unità dovranno procedere seguendo la linea mediana dando la precedenza alle unità in uscita.

Ogni unità deve rispettare la distanza di sicurezza pari ad almeno 1,5 volte la propria lunghezza.

Raccolta dei rifiuti

Tutti i rifiuti devono essere conferiti negli appositi spazi e contenitori presenti nella base nautica per consentire il regolare smaltimento.

I rifiuti speciali e pericolosi (oli esausti, filtri, lattine, morchie, stracci o materiali contaminati, batterie ecc.) devono essere smaltiti autonomamente.

Gli altri rifiuti, da differenziare devono essere depositati nell'area ecologia della base.



Procedure per il varo da effettuare almeno in due Soci

Dopo aver accertato e attuato tutte le prescrizioni dai precedenti articoli, il Socio in autogestione per procedere al varo della sua imbarcazione,

- 1 - srotola le gomme fino alla battigia;
- 2 - manovra il carrello d'alaggio dal posto barca assegnato mettendolo in linea con lo scivolo;
- 3 - Aggancia il carrello con il gancio del verricello e procede al varo del natante;
- 4 - dopo il varo provvede a riportare il carrello nel posto barca assegnato, aiutandosi con il verricello prestando attenzione che il cavo si raccolga bene. Il Socio maggiorenne che manovra il verricello deve prestare massima attenzione al carrello, al cavo alle indicazioni del Socio che manovra il carrello d'alaggio e che il cavo si raccolga bene nel verricello. Terminato ripone il terminale del cavo nell'apposito alloggiamento, mette a posto il telecomando e chiude la struttura del verricello;
- 5 - riavvolge le gomme togliendole dalla battigia;

Procedure per l'alaggio da effettuare almeno in due Soci

Dopo aver accertato e attuato tutte le prescrizioni dai precedenti articoli, il Socio in autogestione per procedere all'alaggio della sua imbarcazione,

1. provvede a srotolare le gomme fino alla battigia;
2. preleva il carrello d'alaggio dal posto assegnato e con il cavo del verricello agganciato lo porta in acqua;
3. imbarca il natante;
4. il socio addetto al verricello ricevuto l'ok manovra il verricello prestando attenzione al carrello e al Socio che lo manovre, al cavo per tutta la sua lunghezza e che lo stesso si raccolga bene;
5. terminato l'alaggio, si rimette il carrello nel posto barca assegnato;
6. si rimette a posto il terminale del cavo e il telecomando del verricello e chiude la struttura;
7. riavvolge le gomme togliendole dalla battigia.

La concessione di un posto barca non implica, in nessun caso, la presa in custodia dell'unità da diporto da parte della Sezione. Essa resta nella piena disponibilità ed in affidamento al proprietario titolare dell'assegnazione. Nessuna responsabilità potrà essere imputata alla struttura della L.N.I. e/o ai sui Dirigenti per eventuali danni o furti subiti. Inoltre il proprietario dell'imbarcazione è responsabile di ogni danno arrecato a

mezzi/strutture della Sezione e a natanti/strutture degli altri Soci. Nel caso in cui la copertura assicurativa non copra i danni arrecati, il Socio è tenuto a risarcirli direttamente.

Le modalità di utilizzo di locali igienici e docce, nonché le norme sull'assegnazione di stipetti, armadi, ripostigli, ed altro Tutte le facility della Sezione devono essere utilizzate prestando la massima attenzione e riguardo, la doccia deve essere usata con accortezza tenendo sempre presente che tutti devono poterla utilizzare. Il bagno deve essere lasciato perfettamente pulito facendo attenzione a non usare materiali diversi che potrebbero ostruire gli scarichi. Particolare cura deve essere posta nel tenere pulita tutta l'area, evitando di abbandonare carta, plastica, lattine, etc. E' assolutamente vietato abbandonare rifiuti maleodoranti nella zona in concessione. Si devono, a questo proposito, utilizzare i cassonetti per la raccolta differenziata posti nell'area ecologia. Per le autorizzazioni concesse è assolutamente vietata la sosta e la balneazione nella zona di spiaggia corrispondente al corridoio di lancio. I genitori devono sempre, ed in ogni caso, accompagnare e sorvegliare attentamente i bambini per evitare che possano subire infortuni o arrecare danni o molestia ad altri bambini o ai Soci.

Regolamento di Sicurezza per l'Attività Addestrativa in acqua presso la Sezione LNI Marzocca

PARTE PRIMA

Disposizioni di carattere generale

1. Applicabilità ed Estensioni

Il presente Regolamento raccoglie le principali norme relative alla sicurezza delle persone e delle imbarcazioni che i Direttori, gli Istruttori delle discipline nautiche e gli Aiutanti sono tenuti ad osservare ed a far osservare durante lo svolgimento dell'addestramento in acqua dei partecipanti ai Corsi della Lega Navale Italiana. Restano salve, e devono quindi essere sempre applicate, le inderogabili disposizioni in tema di sicurezza previste dalle leggi, regolamenti, circolari ministeriali e da altre fonti giuridiche di cognizione normativa, come pure le norme emanate dalle competenti Federazioni del CONI, anche se non contemplate dal presente Regolamento, qualora siano più rigorose del Regolamento stesso.

2. Responsabilità

Il Direttore della scuola di vela è responsabile dell'applicazione del presente Regolamento che ha lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e, secondariamente, dei mezzi, nello svolgimento dell'attività addestrativa in acqua, per la disciplina nautica della vela. Egli ha la facoltà di disporre eventuali deroghe, rese necessarie ed opportune dalle specifiche caratteristiche della scuola di vela e dello specchio acqueo nel quale si svolge l'attività addestrativa, tenendo sempre presente il fine primario della sicurezza. Per lo svolgimento dell'attività addestrativa in acqua nel rispetto delle presenti norme, il Direttore della scuola di vela si avvale dell'opera degli Istruttori e, secondariamente, degli Aiutanti. La responsabilità della sicurezza non è delegabile e quindi rimane sempre del Direttore; egli, tuttavia, potrà delegare ai suoi collaboratori la necessaria autorità esecutiva.

3. Istruttori

Gli Istruttori devono essere in possesso dei relativi titoli che li abilitano all'attività, in corso di validità. Agli Istruttori è affidata, fra l'altro, l'organizzazione e la conduzione dell'attività addestrativa in acqua, nei limiti della delega concessa dal Direttore della scuola di vela. Gli Istruttori dovranno essere sempre presenti sul mezzo loro assegnato, per tutta la durata dell'attività in acqua. In ogni caso, gli Istruttori dovranno agire di loro iniziativa in qualsiasi circostanza che richieda un tempestivo intervento: per garantire la sicurezza delle

persone e, secondariamente, delle imbarcazioni, come pure interrompere l'addestramento e disporre il rientro immediato delle imbarcazioni alla base, in caso di peggioramento delle condizioni meteorologiche, o per qualsiasi altro motivo che possa pregiudicare lo svolgimento in sicurezza dell'addestramento in mare, informando via radio la base. Gli Istruttori dovranno, inoltre, controllare che le norme riportate al paragrafo successivo siano scrupolosamente applicate dagli Allievi durante tutto il periodo di svolgimento dell'attività in acqua e che il comportamento degli Allievi sia sempre aderente alle direttive impartite ed improntato alla massima correttezza. Al verificarsi di episodi di grave negligenza o scorrettezza, dovranno prendere tempestivi provvedimenti (rientro dell'interessato, cambio di ruolo in barca) per salvaguardare la sicurezza ed inoltrare, appena possibile, rapporto al Direttore della scuola di vela, al quale solo compete adottare ogni decisione e subito informando il Dirigente della Struttura. Qualora nella stessa zona si svolgano attività diverse per disciplina sportiva o per tipo di imbarcazione che coinvolgano più mezzi e più Istruttori, uno di essi dovrà essere designato dal Direttore della scuola di vela per il coordinamento della sicurezza in mare ed avrà la facoltà di impiegare tutti i mezzi necessari nell'eventualità di una emergenza che per la sua complessità, a suo giudizio, lo richieda.

5. Allievi

Possono partecipare all'attività in acqua soltanto gli Allievi regolarmente iscritti ai Corsi, che abbiano presentato il certificato medico. Tutti gli Allievi devono saper nuotare. Sebbene faccia fede la dichiarazione firmata di chi esercita la potestà di genitore, gli Istruttori dovranno esercitare appena possibile un controllo preventivo al fine di verificare l'effettivo grado di dimestichezza dell'Allievo con l'acqua. Prima dell'inizio dell'attività in acqua e/o nel corso della stessa, gli Allievi dovranno:

- Non presentare sintomi di anomalie fisiche o psichiche, quali: tosse persistente, difficoltà nei movimenti, evidente stanchezza, particolari stati emotivi, ecc.
- Indossare sempre il salvagente, a meno delle deroghe previste dalla Parte Terza del presente Regolamento.
- Portare il berretto;
- Fare uso di creme contro le scottature solari.

6. Modalità e precauzioni comuni a tutti i corsi

Gli Istruttori dovranno accertarsi della sicura conoscenza da parte degli allievi del corretto impiego dei giubbotti salvagente, a cominciare da come devono essere indossati. Prima dell'inizio di ciascun corso, dovrà essere tenuto agli Allievi un briefing preventivo generale sulla sicurezza in mare, che deve comprendere prove di familiarizzazione con il salvagente, con gli sbandamenti e gli assetti dell'imbarcazione, e se possibile una prova pratica di come comportarsi in caso di caduta in acqua, come sgottare in caso di imbarco d'acqua. Un briefing di richiamo sulla sicurezza ed in particolare sul modo di comportarsi a fronte delle specifiche condizioni meteorologiche della giornata dovrà essere effettuato subito prima dell'imbarco per ogni esercitazione in acqua. Gli Istruttori, ed in subordine gli Aiutanti, durante l'addestramento in acqua, al fine di prevenire eventuali infortuni o di limitare al massimo gli effetti degli stessi, nella deprecata ipotesi di caduta in acqua degli allievi, dovranno prestare la massima attenzione all'efficienza dei mezzi impiegati ed alla eventuale evoluzione dei fattori esterni che possono influenzare lo svolgersi dei corsi (condizioni del mare, vento, correnti, ecc...). In caso di incidente di grave entità, l'istruttore responsabile o l'aiutante, se il suo intervento si profila più tempestivo, oltre a prestare immediato soccorso all'infortunato, devono:

- disporre, senza indugio, i provvedimenti necessari a ridurre i danni agli altri Allievi eventualmente interessati e alle cose;
- interrompere l'addestramento e rientrare al Centro;
- avvertire con il ricetrasmittitore in dotazione, il personale della base che si trova a terra, che si attiverà per i successivi adempimenti.

PARTE SECONDA

Disposizioni per la vela

7. Imbarcazioni ed Equipaggi

Le imbarcazioni impiegate per l'addestramento devono essere in buone condizioni di efficienza. Le manovre fisse e correnti, l'albero, il boma, il picco, le vele, il timone e la deriva non devono presentare segni di deterioramento ed il loro funzionamento non deve presentare difficoltà. Esse devono essere dotate di tutti gli accessori previsti per il tipo di imbarcazione. L'equipaggio delle imbarcazioni in dotazione deve essere compreso fra un numero massimo ed un numero minimo, come segue:

- Trident 16 - Max 5 / Min 2
- Skipper 14 - Max 2 / Min 2
- Optimist - Max 1 / Min 1

Gli Istruttori di vela hanno il compito di assegnare, per ogni imbarcazione con equipaggio multiplo, i vari ruoli agli Allievi, avendo cura di destinare i più esperti o più anziani ai compiti che richiedono maggiore attenzione o abilità.

1. Mezzi di Assistenza

Il numero minimo di mezzi di assistenza (stabilito dalla FIV per le Scuole Vela) è di un mezzo ogni 8/10 imbarcazioni. Tuttavia, i mezzi in mare per la sola vela devono essere non meno di due, indipendentemente dal numero e dal tipo di imbarcazioni in addestramento. E', inoltre, opportuna la presenza in acqua o presso la base, se vicino e collegato via radio con gli istruttori in mare, di un altro mezzo "pronto a muovere" con compiti esclusivi di soccorso.

2. Condizioni Meteorologiche

Le condizioni meteorologiche devono essere tali da consentire lo svolgimento dell'attività addestrativa con ampie garanzie di sicurezza. Non si ritiene opportuno stabilire limiti di sicurezza prefissati di mare e di vento, in quanto essi variano in relazione alle caratteristiche dello specchio acqueo e della costa circostante, nonché al livello di preparazione e di esperienza degli Allievi. A titolo indicativo si dovrà tener presente che dopo le prime uscite di ambientamento tali limiti debbono mediamente collocarsi intorno a valori di mare non superiori a forza 2 e vento massimo di 6 mt/secondo. La decisione di effettuare l'attività giornaliera, in relazione alle condizioni meteorologiche in atto ed alle previsioni, compete al Direttore della scuola di vela, ferma restando la facoltà dell'Istruttore designato coordinatore per la sicurezza in mare di interrompere l'attività in qualsiasi momento.

10. PROCEDURE DI USCITA

preliminarmente l'istruttore deve controllare il carburante, il gonfiaggio dei gommoni, i tappi del gommone e derive, fare attenzione al controllo della spia della girante del motore, accendere la postazione radio fissa nella sede nautica ed effettuare una prova radio, coordinandosi con l'assistente a terra.

L'allievo deve armare in autonomia l'imbarcazione assegnata, indossare il giubbotto di salvataggio, portarla con il carrello fino a riva e attraccarla alle boe rosse (poste in corrispondenza della 2° boa lato dritto del corridoio di lancio, montare timone e deriva. In base: alle condizioni e direzioni del vento; alla praticità degli allievi, l'istruttore decide se poterli fare uscire da soli dal corridoio di lancio oppure a traino legando gli optimist con la cima di traino e li traina in fila indiana fuori dal corridoio mantenendo il lato dritto del corridoio di lancio.

11. PROCEDURE DI RIENTRO

In base: alle condizioni e direzioni del vento; alla praticità degli allievi, l'istruttore decide se poterli fare rientrare da soli dal corridoio di lancio oppure a traino legando gli optimist con la cima di traino e li traina in fila indiana, cercando di rimanere al centro dello stesso. A 20 metri prima delle boe rosse della scuola di vela, gli allievi dovranno togliere la deriva. Arrivati alle boe scendere e tenere la prua al vento, attraccare il natante alle boe rosse e smontare il timone.

avvicinarsi a riva e mettere il natante sul carrello (questa operazione si può fare in collaborazione con altri allievi a turno)

Gli allievi sono responsabili del natante a loro assegnato, dovranno prelevare le attrezzature dal deposito armare e disarmare, verificare che tutta l'attrezzatura sia in ordine prima di procedere all'uscita. Al rientro il natante e tutta l'attrezzatura compreso le protezioni individuali vanno lavate asciugate e riposte nel deposito.

Nel caso di deriva non individuale "diversa dagli optimist", l'istruttore nomina un capobarca a cui è devoluto la responsabilità e il comando del natante. Tutte queste derivate dovranno obbligatoriamente issare in testa d'albero il galleggiante per evitare una scuffia a 180°.

24. Approvazione dell'assemblea dei soci.

Il regolamento della sede nautica della sezione è emanato con deliberazione del C.D., soggetta all'approvazione dell'assemblea dei soci della sezione, convocata ai sensi dell'art. 24 del Regolamento allo Statuto.

Le maggioranze previste per l'approvazione sono quelle dell'assemblea ordinaria dei soci.

25. Controllo della Presidenza Nazionale

I regolamenti delle sedi nautiche delle strutture periferiche di cui al precedente articolo 23, sono soggetti quale condizione integrativa dell'efficacia, alla ratifica della Presidenza Nazionale.

Successivamente all'intervenuta approvazione da parte dell'assemblea dei soci della struttura periferica, i regolamenti delle sedi nautiche delle SS.PP. sono da considerarsi parte integrante del regolamento nazionale, sia pure con efficacia limitata alla struttura periferica di provenienza.

La mancata conformità dei predetti regolamenti o delle singole norme regolamentari alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti Nazionali della L.N.I., ne determina ipso facto la nullità che può essere rilevata:

- d'ufficio dalla Presidenza Nazionale;
- su proposizione dell'organo decidente in sede di ricorso di cui all'art. 16;
- su istanza di almeno un decimo dei Soci Ordinari della Struttura Periferica da trasmettersi per il tramite del Presidente della Sezione che dovrà provvedere all'inoltro entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza corredandola del proprio parere.

Capo VI

Disposizioni finali. Prima applicazione

26. Entrata in vigore. Prima applicazione.

Il regolamento nazionale delle sedi nautiche L.N.I. entra in vigore a decorrere dalla data del 1° aprile 2018. La prima lista di assegnazione/mantenimento al 01/01/2019 coincide con la situazione dei posti barca al 31/12/2018 e, analogamente, per la lista d'attesa.

Entro il 31/12/2018 la struttura periferica avrà emanato il regolamento locale in attuazione degli artt. 23 e 24, e lo avrà inviato al Delegato Regionale per la successiva trasmissione alla Presidenza Nazionale corredati dal proprio parere circa la conformità di cui al precedente art. 25 e dandone informazione alla Sezione/Delegazione. Dell'esito di detta verifica, il Delegato Regionale informa la struttura periferica, mettendo per conoscenza la Presidenza Nazionale, Ufficio Regolamenti.

La graduatoria di merito per l'anno 2020 di cui all'art. 14, dovrà essere formulata in ottemperanza alle norme del regolamento nazionale e del regolamento sede nautica della s.p. di cui all'art. 23.

Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci del 17 marzo 2019 e inviato per il tramite del Delegato Regionale alla Presidenza Nazionale per la ratifica.

27. Esenzioni

Nel limite massimo della percentuale del 5% dei posti barca disponibili, superati i quali si provvede con la priorità ai più anziani di età/iscrizione, possono essere esentati dal partecipare alle graduatorie i soci con più di 50 anni di iscrizione alla LNI e/o con più di 75 anni di età, purché non comproprietari della propria imbarcazione con comproprietà stipulata in data successiva a quella di assegnazione del posto barca, salvo quanto disposto dall'art. 20 del presente regolamento. Le domande di esenzione dovranno comunque essere avanzate, anno per anno, all'Organo di governo della struttura.

Allegato 1 – TABELLA PUNTEGGIO GRADUATORIA DI MERITO versione “punteggio forfettario”

Allegato 2 – FAC SIMILE ISTANZA (citato nell'Art. 8-f) opportunamente personalizzato per svolgere la funzione di “Modulo assegnazione posto barca” (con firma di accettazione delle norme).

Allegato 3 – Scheda per l'assegnazione del punteggio di attività “RICHIESTA PUNTEGGIO riferito al sistema forfettario

Approvato nell'assemblea dei Soci del 17 marzo 2019.

Ratificato dalla Presidenza Nazionale in data 16 aprile 2019 con foglio n. 657



LEGA NAVALE ITALIANA
- Sezione di _____ -

RICHIESTA PUNTEGGIO PER ATTIVITA' SOCIALE SVOLTA

(Da consegnare contestualmente con la richiesta di posto barca/ inserimento in graduatoria di merito)

SOCIO E BARCA _____

TESSERA LNI Nr. _____

N.	DATA ¹	MOTIVAZIONE USATA ²	FIRMA ³
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

del Registro pubblico di cui, secondo la Presidenza stessa, il giudice in seconda istanza del Collegio dei Probatori (Dopo il deposito di ricorso all'Ufficio di cui sopra) per tutte le controversie riguardanti la decisione dell'istituto a cui appartiene, come da clausole compromissorie contenute nello Statuto della LNI, ascoltata e confermata all'atto di iscrizione alla Lega Navale Italiana.

Dichiaro di essere consapevole che, in tali casi, NON è ammesso il rapporto diretto del socio della Sezione con gli Organi Centrali e con la Presidenza Nazionale, conseguentemente ogni atto ad essi rivolto direttamente, senza il tramite di questa, è da considerarsi inattuato e pertanto inattuabile, come stabilito nelle clausole F. N. n° 2/4 del 15/04/2003.

IL SOCIO RICHIEDENTE

(firma leggibile)

Il corso degli artt. 2381 e 2382 c.c. è inattuabile, prescrivendo di tutte le norme contenute nell'articolo trascritto sott. A -F1, con la loro particolare riferimento alle lett. B) G) L) M) N) O) P) Q) R) S) T) U) V) W) X) Y) Z) e di dichiarare di averle conosciute e approvate espressamente nella forma sopra esposta.

Il presente è tutto e non ha altri effetti
E' convalidato la cosa non dipendente alla dichiarazione
E' convalidato gli atti in caso affermativo, e in caso NO
E' convalidato alla e in caso NO

- 1 Indicare la data dell'atto
- 2 Indicare la motivazione dell'uscita (es. Regata, uscita sociale, etc. etc.)
- 3 Firma di un socio membro del Direttivo o incaricato per la manifestazione

--- Nr. Rif. Protoc. LNI/NP/RA/2019/0000218/BU 16/04/2019 ---



LEGA NAVALE ITALIANA
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO A BASE ASSOCIATIVA
PRESIDENZA NAZIONALE



UFFICIO: Regolamenti
N. PROTOCOLLO: 657

00197 ROMA, 16 APR. 2019
Via Guisubaldo del Monte, 54
☎ Tel.: 06.80.9159.1
☎ Fax: 06.80.91.59.205
✉ E-Mail: regolamenti@leganavale.it

Sig.ra Erica GOLINI
Presidente
Sezione Lega Navale Italiana
di MARZOCCA
marzocca@pec.leganavale.it

e, pc
Cav. Ivo EMILIANI
Delegato Regionale
Lega Navale Italiana
pcf EMILIA ROMAGNA MARCHE ABRUZZO MOLESE
adriatico-centro@pec.leganavale.it

ARGOMENTO: Ratifica del Regolamento Base Nautica della Sezione di Marzocca.

Riferimento: Mail del Delegato regionale in data 10/04/2019, 09:10.

Il Delegato Regionale, con la mail in riferimento, ha inoltrato il Regolamento della Base Nautica della Sezione, allegando il previsto parere di conformità.

Il regolamento è risultato conforme a quello di cui alla delibera n. 4 dell'11 gennaio 2018 e, pertanto, si ratifica.

IL DIRETTORE GENERALE
Conframmiraglio (a)
Gabriele ROTRUONO